

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

2015-2017

MODIFICHE PER L'ANNUALITA' 2017

Sommario:

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI DISPONIBILI:
INDIVIDUAZIONE DI QUOTE, FINALITA' E DESTINATARI
4. RIPARTO RISORSE SPECIFICHE PER LE UNIONI MONTANE
5. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUALE
RAPPORTATA ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI, DEMOGRAFICHE E
DEL NUMERO DEI COMUNI DELLE UNIONI
6. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMMISURATA ALLE
FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE NONCHE' AD ALCUNE
SPECIFICITA' TERRITORIALI
7. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A PREMIARE
L'EFFETTIVITA' ECONOMICA
8. RIPARTO DEI CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI
9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, ISTRUTTORIA,
CONTROLLI E RENDICONTAZIONE

1. **DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

1. Possono accedere ai contributi, ai sensi degli artt. 22 e
seguenti della l.r. 21/2012 e dell'art. 31 co. 2 della l.r.
9/2013:
 - le Unioni di comuni;
 - il Nuovo Circondario imolese, ricompreso tra le Unioni
di comuni montani (art. 24 co. 1 l.r. 21/2012).
2. Per l'accesso ai contributi per il 2015 la domanda delle
Unioni dovrà pervenire alla Regione entro il 15 settembre
2015 nelle modalità di seguito indicate.
3. Per il 2016 e il 2017 la domanda dovrà essere inviata entro
il 30 aprile e il 15 settembre, salvo quanto specificato
al §.9.

2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Presupposto per l'accesso ai contributi è la conformità dell'Unione alla disciplina dettata dalla l.r. n. 21/2012 e ss.mm., il possesso dei requisiti previsti ai commi successivi e, con riguardo all'annualità 2016 e alla quota di risorse di cui al §7, la partecipazione dell'Unione alla fase di sperimentazione dell'applicazione di indicatori, prevista al §7 comma 3ter.
2. Fatto salvo quanto previsto al §.9 comma 1, ulteriore presupposto per l'accesso ai contributi è il conferimento all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti di almeno tre delle funzioni di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm. oltre al conferimento della gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione. Tale conferimento deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda e deve essere integrale ai sensi dell'art. 14 co. 29 del D.L. 78/2010 e dell'art. 24 co. 4 della l.r. 21/2012; entro tale termine deve altresì essere avviata la relativa gestione associata.
- 2 bis. Limitatamente all'annualità 2016, sono finanziate in via straordinaria ma con il punteggio ridotto a 5, 3 e 2 punti, le gestioni associate delle funzioni di cui alle tabelle A e B del §6 aventi, rispettivamente, punteggio 7, 5 e 3, anche qualora non vi partecipi fino a un terzo (arrotondato per difetto) dei comuni dell'Unione, a condizione che l'Unione sia composta da almeno 8 comuni e che tale gestione non costituisca una delle 4 essenziali per l'accesso ai contributi, di cui al comma precedente.
- 2 ter. Il conferimento delle funzioni deve essere accompagnato dal trasferimento all'Unione del personale comunale addetto alle funzioni conferite, ai sensi dell'art. 24 co. 5 della l.r. 21/2012; al trasferimento del personale comunale è equiparato il trasferimento del personale delle sopresse Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate ed il comando a tempo parziale del personale, qualora addetto anche a funzioni non conferite all'Unione (così come espressamente previsto dall'art. 8 comma 8 della l.r. 13/2015). Limitatamente all'anno 2015 le procedure per il trasferimento del personale possono essere completate in corso d'anno e comunque non oltre il 15 ottobre (data di chiusura dell'istruttoria), a condizione che l'Unione produca unitamente alla domanda di contributo, ossia entro il 15 settembre, idonei atti preliminari e strumentali a tale trasferimento.

3. Al fine di attestare i requisiti previsti ai precedenti commi, le Unioni devono presentare la documentazione richiesta nella modulistica pubblicata nel sito web Unioni di Comuni contestualmente all'adozione della delibera di Giunta regionale che approva il presente programma, unitamente all'ulteriore eventuale documentazione necessaria per il calcolo del contributo. Per l'anno 2017 le Unioni attestano il possesso dei requisiti di accesso e di quantificazione dei contributi mediante apposite autodichiarazioni contenute nella domanda di contributo, da presentare utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento. Le domande sono soggette ai controlli previsti al §9.
4. L'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino reggiano, che cesserà dalla data di avvio del Comune di Ventasso, istituito, con legge regionale n. 8 del 9 luglio 2015, mediante la fusione dei 4 Comuni precedentemente aderenti a tale Unione, in via transitoria continua ad accedere, nell'anno 2015, ai contributi regionali a sostegno delle gestioni associate in deroga ai criteri generali in virtù del richiamo, effettuato dal comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2012 a quanto già previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 10 del 2008. In particolare ai fini dell'accesso non è richiesto il requisito minimo del conferimento delle funzioni di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm. e della gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione.

**3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI DISPONIBILI:
INDIVIDUAZIONE DI QUOTE, FINALITA' E DESTINATARI.**

1. Le risorse regionali disponibili sul cap. 03205 del bilancio per l'esercizio 2015, pari ad € 8.500.000,00, ripartite tra le Unioni aventi i requisiti di accesso, sono così suddivise:
 - a) una quota pari a € 3.500.000,00 è riservata alle Unioni montane;
 - b) una quota di € 1.000.000,00 è ripartita tra le Unioni in base alle caratteristiche demografiche, territoriali ed al numero di comuni aderenti;
 - c) una quota di € 3.200.000,00 è ripartita tra le Unioni in base a loro caratteristiche estrinseche, per le quali si corrispondono quote fisse di contributo, e in base alla consistenza e rilevanza delle funzioni conferite all'Unione nonché ad alcune specificità territoriali;
 - d) una quota pari a € 800.000,00 è destinata a premiare l'effettività economica delle gestioni delle Unioni.

2. A fronte dello stanziamento di € 8.000.000,00, sul cap. 03205 del bilancio pluriennale per l'annualità 2016 le quote sono così ripartite:

- le risorse di cui alla lettera a) sono ridotte a € 3.000.000,00;
- le risorse di cui alla lettera b) sono ridotte a € 700.000,00;
- le risorse di cui alla lettera c) sono incrementate a € 3.300.000,00;
- le risorse di cui alla lettera d) sono incrementate a € 1.000.000,00.

3. A fronte dello stanziamento di € 8.000.000,00, sul cap. 03205 del bilancio pluriennale per l'annualità 2017 le quote sono così ripartite:

- le risorse di cui alla lettera a) sono invariate a € 3.000.000,00;
- le risorse di cui alla lettera b) sono invariate a € 700.000,00;
- le risorse di cui alla lettera c) sono ridotte a € 3.100.000,00;
- le risorse di cui alla lettera d) sono incrementate a € 1.200.000,00.

4. RIPARTO RISORSE SPECIFICHE PER LE UNIONI MONTANE

1. La quota di risorse, pari ad € 3.500.000,00, riservata alle Unioni montane è concessa alle stesse in proporzione ai contributi erogati nel 2013 alle Unioni/Comunità montane, considerando il personale nelle stesse confluito originariamente adibito prioritariamente allo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione; l'entità è stabilita applicando i criteri di cui al §.3 commi 1 e 2 della DGR n. 543/2014, a norma dei quali:

- a) In applicazione dell'art. 32 co. 7 della l.r. 9/2013, secondo cui la Giunta assicura, con appositi stanziamenti, alle unioni montane di cui alla l.r. 21/2012 quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni nell'ambito del PRT, la quota di risorse di cui al presente paragrafo è ripartita tra le unioni montane alle cui dipendenze è confluito il personale, o la maggior parte del personale, delle preesistenti Comunità montane a cui le Unioni sono subentrate, oppure già

destinatario di contributi per spese di funzionamento o per il riordino delle comunità montane.

- b) La corresponsione dei suddetti contributi terrà conto degli accordi tra gli enti subentrati alle comunità montane soppresse sanciti nei patti successivi approvati con decreti del presidente della Giunta regionale.
 - c) Le risorse di cui al presente paragrafo sono ripartite, salvo quanto previsto alla lettera b, tra le Unioni montane in proporzione ai contributi per spese di funzionamento e ai contributi straordinari per il riordino delle comunità montane complessivamente percepiti nel 2013 (ed erogate rispettivamente con determinazioni n. 7538/2013 e 10635/2013 e determina n. 8454/2013) dalla stessa Unione o dalla corrispondente Comunità montana estinta, tenendo conto tuttavia anche degli ulteriori criteri sub lettere d), e), f) e g).
 - d) Nel caso di Unione derivante dall'accorpamento di un'Unione montana con una Comunità montana la quota di contributo va calcolata tenendo conto della somma dei contributi percepiti nel 2013 da entrambe le forme associative.
 - e) Nel caso in cui l'Unione derivata dalla trasformazione di una precedente Comunità montana comprenda, ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.r. 9/2013, una parte soltanto dei suoi Comuni la somma spettante è rapportata all'intera cifra percepita dalla Comunità montana nel 2013, a prescindere dal numero dei Comuni.
 - f) Nel caso in cui le Unioni subentrate ad una Comunità montana ai sensi dell'art. 9 l.r. 21/2012 siano più d'una, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, potranno accedere le Unioni alle cui dipendenze è confluito il personale o la maggior parte del personale dipendente dalle preesistenti Comunità montane tenendo altresì conto degli accordi contenuti nei patti successivi approvati con decreti del presidente della Giunta regionale.
2. Con riguardo alle due nuove Unioni dell'Alta Valnure e dell'Alta Val d'Arda, che accedono ai contributi di cui al comma 1 per la prima volta nel corso del 2015, tenendo conto di quanto stabilito nei patti successivi connessi alla soppressione dell'ex Comunità montana delle Valli del Nure e dell'Arda con riguardo al riparto del personale di tale comunità montana tra le due Unioni che ne sono scaturite, il contributo è assegnato nella percentuale del 60% all'Unione Valnure e nella percentuale del 40% all'Unione dell'Alta Val d'Arda.

3. Le risorse di cui al presente paragrafo sono ridotte a € 3.000.000,00 per le annualità 2016 e 2017.

4. Anche per gli anni successivi al 2015 il riparto delle risorse riservate alle sole Unioni montane è disposto con i medesimi criteri e parametri di cui sopra.

5. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUALE RAPPORTATA ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI, DEMOGRAFICHE E DEL NUMERO DEI COMUNI DELLE UNIONI.

1. La quota delle risorse disponibili per il 2015, 2016 e 2017, sul cap. 03205, pari rispettivamente a € 1.000.000,00 per il 2015 e a € 700.000,00 per i due anni successivi è ripartita tra tutte le Unioni aventi i requisiti per l'accesso di cui ai §§.1 e 2, in base all'estensione territoriale, al numero dei comuni e alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

2. Il riparto di tale quota di contributo tra le Unioni è effettuato in proporzione alla media dei tre seguenti valori percentuali di ciascuna Unione rispetto al complesso delle Unioni che hanno accesso ai contributi:

a) Percentuale della popolazione residente di ciascuna Unione sul totale della popolazione residente di tutte le Unioni;

b) Percentuale del territorio di ciascuna Unione sul totale del territorio di tutte le Unioni;

c) Percentuale del numero dei comuni dell'Unione sul totale del numero dei comuni di tutte le Unioni.

3. I dati da prendere a riferimento ai fini del riparto della suddetta quota di contributo sono quelli posseduti, ogni anno, dalle Unioni alla data di presentazione della domanda di contributo; i dati demografici e territoriali sono gli ultimi dati resi disponibili dal servizio statistico regionale.

6. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMMISURATA ALLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE NONCHE' AD ALCUNE SPECIFICITA' TERRITORIALI.

1. La quota di risorse disponibili sul cap. 03205, pari a € 3.200.000,00 per il 2015, a € 3.300.000,00 per il 2016 e a € 3.100.000,00 per il 2017, viene erogata sia per valorizzare alcune specificità territoriali dell'Unione, particolarmente meritevoli a norma di legge, sia per premiare la consistenza e la rilevanza delle gestioni associate conferite dai Comuni all'Unione. L'assegnazione di questa quota avviene dapprima individuando eventuali contributi di entità

fissa spettanti a norma dei commi 2 e 6 del presente paragrafo ad alcune Unioni e successivamente ripartendo ciò che residua (detratti i contributi fissi) tra tutte le Unioni in base ai criteri dettati ai commi 3 e seguenti.

2. In presenza delle condizioni disciplinate di seguito, a ciascuna Unione vengono assegnati, a valere sulla quota del presente paragrafo, i contributi fissi di seguito specificati:
 - a) Nel caso in cui le Unioni si siano allargate, dopo la data di presentazione della domanda di contributo per l'annualità 2014 ad ulteriori Comuni diventando coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, tali Unioni hanno diritto per l'annualità 2015 ad un contributo fisso una tantum, in attuazione dell'art. 25 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm., pari a € 25.000,00 per un comune che aderisce e a € 50.000,00 per una pluralità di comuni che aderiscono, a condizione che tutti i comuni abbiano deliberato l'allargamento nonché il conferimento delle funzioni minime e delle relative risorse finanziarie e umane entro il termine di presentazione della domanda 2015 completa di documentazione.
 - b) Ugual contributo una tantum potrà essere riconosciuto anche negli anni 2016 e 2017, a favore di allargamenti di Unioni che avvengano successivamente al 15/9/2015 e al 30 aprile 2016 rispettivamente.
 - b1) Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione fino a tre comuni, tali comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, possono conferire le ulteriori funzioni, rispetto alle quattro indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi, con gradualità; in tal caso, ai sensi dell'art. 25 co. 3 bis della l.r. 21/2012, sono finanziate le ulteriori gestioni associate, per i primi tre anni di adesione, anche se i nuovi comuni aderiti non vi partecipino o effettuino conferimenti privi del requisito dell'integralità.
 - b2) In caso di allargamento dell'Unione che consegua la coincidenza con l'ambito ottimale attraverso l'adesione anche del comune capoluogo o capodistretto socio-sanitario, tenuto conto della complessità dei processi riorganizzativi, ai sensi dell'art. 25 co. 3 bis della l.r. 21/2012, l'Unione può accedere ai contributi, limitatamente alla sola annualità 2017, anche qualora le procedure per il

trasferimento del personale e dei bilanci siano completate entro l'anno, purché entro il termine per la presentazione della domanda di contributo siano adottati idonei atti preliminari e strumentali al predetto trasferimento.

- c) Alle unioni coincidenti con il loro ambito ottimale, diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b), viene riconosciuta una quota fissa di contributo, ai sensi dell'art. 25 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm., nella misura indicata nella tabella di cui sotto:

Numero comuni dell'Unione	Importo spettante
Fino a 8 comuni	10.000,00 euro
Superiore a 8 comuni	20.000,00 euro

- d) Un contributo pari a € 15.000,00 è attribuito alle unioni che si allargano ad uno o più ulteriori comuni, senza peraltro raggiungere la coincidenza col proprio ambito ottimale.
- e) Per le nuove Unioni costituite dopo il 26 maggio 2014 (termine di presentazione delle domande per il 2014), e per le Unioni, ancorché costituite nel 2014, che non abbiano avuto accesso ai contributi per tale annualità, oltre al contributo rapportato alle funzioni associate, è concesso un contributo fisso di € 25.000,00 a titolo di incentivo all'avvio, a condizione che l'Unione coincida con il suo ambito territoriale ottimale.
- 2bis. Alle Unioni che hanno percepito nel 2014 il contributo una tantum di cui al § 4 comma 3 del PRT 2014 (D.G.R. 543/2014), per il fatto che hanno realizzato nel 2014 processi di aggregazione/fusione di più forme associative, è attribuita nel 2016 e nel 2017 una quota una tantum pari rispettivamente alla metà e ad un terzo del contributo fisso a tal titolo ricevuto nel 2014.
3. La quota di risorse di cui al presente paragrafo che residua dopo l'assegnazione dei contributi fissi di cui ai commi 2, 2 bis, 6 e 9, è assegnata sulla base della tipologia e del numero delle funzioni/servizi gestiti in forma associata, effettivamente operativi al momento della presentazione della domanda completa di contributo (ossia al 15/09 e al 30 aprile per l'anno 2016 e 15 settembre per l'anno 2017), tenendo conto altresì di alcune variabili legate alle specifiche condizioni di alcuni territori.
4. A ciascuna funzione, di cui alle seguenti Tabelle A e B, è attribuito il punteggio riportato nelle stesse tabelle e ogni Unione concorre al riparto delle risorse di cui al comma 3 in proporzione al proprio punteggio

totale (punteggio totale unione/totale punteggi unioni).

Tabella A

Funzione svolta in forma associata (art. 7 co.3 l.r. 21/2012 e ss.mm)	Punteggio
Gestione del personale	3
Gestione dei tributi	3
Polizia municipale	5
Protezione civile	1
Servizi sociali	7
Urbanistica	1
Suap	1

Tabella B

Ulteriori funzioni finanziate	Punteggio
Gestione delle funzioni in materia di sismica	1
Gestione dei lavori pubblici (progettazione, realizzazione e manutenzione opere pubbliche)	3
Funzioni di istruzione pubblica (Materna+ assistenza scolastica, trasporto, refezioni e altri servizi, + Asilo nido della funzione settore sociale)	5

5. Il punteggio, attribuito alle funzioni della tabella A e B qualora la gestione associata venga svolta nel territorio delle Unioni montane è aumentato di un'unità limitatamente alle funzioni della Polizia municipale e di due unità per i Servizi sociali e Funzioni di istruzione pubblica; per Unioni montane, ai fini della maggiorazione del punteggio assegnato alle funzioni gestite, si intendono solo quelle aventi l'intero territorio o la maggior parte di esso costituito da comuni parzialmente o totalmente montani.
6. La gestione associata delle funzioni di cui alla sottostante tabella C, a partire dal 2016, darà diritto ad un contributo fisso, secondo quanto di seguito stabilito:

Tabella C

Ulteriori funzioni finanziate	Importo spettante
Centrale unica di committenza (appalti e principali acquisti)	40.000,00
Servizi finanziari (con convenzione sostanzialmente conforme all'atto-tipo pubblicato nel sito Unioni della regione)	70.000,00
Controllo di gestione	30.000,00

7. Le funzioni associate svolte a livello di sub-ambiti, purché questi siano previsti e disciplinati nello statuto dell'Unione, e siano costituiti da almeno la metà dei comuni dell'Unione oppure coincidano anche parzialmente col territorio di una ex comunità montana, vengono prese in considerazione attribuendo a ciascuna funzione di cui alle tabelle A e B svolte a livello di sub-ambito il punteggio previsto nella medesima tabella, ma dimezzato, e comunque in misura complessivamente non superiore all'intero.
8. Per gli anni 2016 e 2017 le funzioni di cui alla tabella C sono finanziate solo qualora la gestione associata avvenga a livello dell'intera Unione (e non anche in sub-ambiti).
9. Per l'anno 2016 e per l'anno 2017 è attribuito un contributo una tantum rispettivamente di 10.000,00 € e di 20.000,00 € nel caso in cui le Unioni abbiano avviato nello stesso anno rispettivamente almeno 2 nuove gestioni associate e almeno 3 nuove gestioni associate tra quelle di cui alle tabelle A, B e C.
10. Tra le nuove gestioni associate non sono incluse quelle in precedenza svolte e finanziate a livello di subambito e allargate agli altri comuni dell'Unione.
11. Nel caso di finanziamento della voce Servizi finanziari di cui alla tabella C non può essere finanziata in via autonoma e separata anche la voce Controllo di gestione.
12. Alle Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione sono finanziabili per intero, purché ulteriori rispetto alle 4 funzioni essenziali per l'accesso ai contributi, le gestioni associate svolte soltanto dai restanti Comuni. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 tale disposizione si applica dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla

conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune.

13. Sono finanziate per intero le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per l'accesso ai contributi anche qualora un Comune dell'Unione derivato da fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.
14. Alle Unioni ricomprendenti Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 viene riconosciuto il contributo intero per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per l'accesso anche qualora i predetti Comuni non vi partecipino.

7. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DESTINATA A PREMIARE L'EFFETTIVITA' ECONOMICA

1. Per l'annualità 2015, si procede alla concessione alle Unioni di una quota delle risorse disponibili pari a 800.000,00 € applicando un indicatore economico di consistenza del conferimento delle funzioni, in base a valori desumibili dai dati economico-finanziari dei certificati dei conti consuntivi di bilancio riferiti all'esercizio 2014 presenti nel sito ER-Statistica/Finanza del territorio.
2. L'indicatore è dato dai rapporti, espressi in percentuale, tra il totale delle spese correnti dell'Unione (a) e il totale delle spese correnti di tutti i Comuni aderenti all'Unione (b) entro il 31/12/2014, e tra il totale delle spese di personale dell'Unione (c) e il totale delle spese di personale di tutti i Comuni aderenti all'Unione (d) entro il 31/12/2014. La media dei due valori è il valore percentuale per ogni Unione per il riparto del budget assegnato all'indicatore. La formula da applicare per individuare la percentuale di ogni Unione, in proporzione alla quale sono ripartite le risorse, è la seguente:
 - $(a/b + c/d) \times 100 \times 0,5 = \text{valore percentuale per ogni Unione.}$
3. Per le annualità 2016 e 2017 la quota di cui al presente paragrafo è aumentata, rispettivamente, a € 1.000.000,00 e a € 1.200.000,00 e destinata a premiare l'efficienza delle Unioni, salve diverse successive

rideterminazioni di tali importi in relazione a eventuali minori esigenze finanziarie che, in futuro, potrebbero derivare alle Unioni montane per effetto del riordino istituzionale e funzionale e dell'eventuale riallocazione di alcune funzioni delegate in precedenza alle comunità montane e ora gestite dalle unioni subentrate.

3 bis. Per le annualità 2016 e 2017 la quota di risorse di cui al comma 3 è ripartita e concessa in base ai dati ed ai parametri previsti ai commi 1 e 2, prendendo in considerazione i certificati dei conti consuntivi di bilancio riferiti rispettivamente all'esercizio 2015 e 2016.

3 ter. L'accesso alla quota di risorse di 1.000.000,00 di € di cui al comma 3 per il 2016 è subordinato all'adesione e partecipazione delle Unioni alla fase sperimentale di applicazione del set di indicatori, proposti sotto forma di questionari dalle Associazioni regionali rappresentative delle Autonomie locali, integrati e validati dall'apposito gruppo di lavoro di cui al comma 4. I predetti questionari saranno inseriti entro il 30 aprile su apposita piattaforma telematica accessibile da ciascuna Unione partecipante alla sperimentazione mediante le credenziali di accesso che riceverà in forma riservata dal personale incaricato della gestione e manutenzione della piattaforma. La consultazione e l'accesso alla piattaforma potranno avvenire attraverso i siti della Regione e delle Associazioni degli enti locali. Al fine della compilazione dei predetti questionari ogni Unione dovrà indicare nella domanda di contributo un proprio referente responsabile. I questionari devono essere compilati entro la data del 15 giugno 2016.

4. Il gruppo tecnico istituito nell'anno 2015, composto da professionalità delle autonomie locali e della regione, incaricato di presentare alla Giunta Regionale e agli Enti Locali un set di indicatori per delineare un benchmark pubblico delle performance organizzative e finanziarie delle Unioni e dei Comuni che le compongono, nonché domande guida e linee di indirizzo di carattere metodologico volti a certificare e raffrontare l'efficacia ed efficienza degli enti in base alla rilevazione delle spese consolidate con autocertificazione; il suddetto gruppo tecnico prosegue l'attività nell'anno 2016 per validare i questionari di cui al comma 3 ter e supportare le Unioni nella fase della sperimentazione. Negli anni successivi proseguirà l'attività di analisi, approfondimento ed elaborazione di proposte finalizzate alla predisposizione e applicazione del nuovo PRT, tenendo conto degli esiti

del monitoraggio del 2016 ed in particolare delle diverse modalità organizzative e delle differenti caratteristiche delle Unioni.

5. Il Gruppo Tecnico di cui al punto precedente è istituito e coordinato dal Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali.

8. RIPARTO DEI CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI

1. Le risorse statali regionalizzate assegnate alla Regione nell'annualità 2015, pari a € 7.508.302,62, sono ripartite tra le Unioni che hanno accesso ai contributi regionali di cui al presente PRT in misura proporzionale agli stessi contributi regionali, tenendo conto di quanto previsto ai commi successivi.
2. Ai fini del calcolo dei contributi statali regionalizzati spettanti a ciascuna Unione non viene presa in considerazione la quota di contributo regionale riservata alle Unioni montane, di cui al §.4.
3. Per il solo anno 2015, le somme indicate al comma 1 sono integrate dell'importo di € 807.945,77 quale assegnazione ricevuta dalla Regione Emilia-Romagna nel 2015, ma a valere sul totale complessivo delle risorse finanziarie destinate alle Regioni di cui all'art. 2 del D.L. 15/10/2013 n. 120 convertito in L. 13/12/2013 n. 137, pari a € 5.000.000,00, ossia quale integrazione delle assegnazioni ricevute nell'anno 2013.
4. Anche le predette risorse sono ripartite unitamente a quelle del comma 1 alle Unioni che accedono ai contributi regionali nel 2015 e sempre in misura proporzionale ai contributi regionali, in quanto, in armonia con l'interpretazione autentica fornita dal Ministro dell'Interno circa l'individuazione dei destinatari delle risorse di cui trattasi, le stesse devono essere assegnate ad enti esistenti alla data di assegnazione e non già a quelli, esistiti ma cessati: nella nostra regione le unioni operanti nel 2013 sono tuttora attive mentre alle comunità montane, nel frattempo soppresse, sono subentrate senza soluzione di continuità unioni che a pieno titolo possono accedere ai contributi statali regionalizzati predetti.
5. Il medesimo criterio di riparto (in misura proporzionale) si applica alle risorse statali regionalizzate acquisite dalla Regione negli anni successivi.
6. I contributi statali regionalizzati vengono concessi e liquidati, con riguardo all'annualità 2015, unitamente al saldo dei contributi regionali; negli anni successivi verranno concessi e liquidati non appena le relative risorse saranno acquisite al bilancio regionale

compatibilmente con i tempi tecnici delle procedure di impegno e liquidazione.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, ISTRUTTORIA, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE

1. Limitatamente all'anno 2015 i contributi regionali disciplinati dal presente PRT sono concessi ed erogati in due soluzioni, un acconto e un saldo. Per gli anni successivi, salvo diverse successive disposizioni, i contributi vengono concessi in un'unica soluzione. Per l'annualità 2017, alle Unioni beneficiarie dei contributi di cui al §4, saranno concessi i contributi in due fasi con le modalità previste di seguito.
 - 1^ FASE Le Unioni interessate potranno richiedere, presentando apposita domanda conforme al modello allegato A), entro il 31 luglio, di partecipare al riparto delle risorse di cui al §4; tali risorse saranno concesse con determinazione del Dirigente competente entro il 15 agosto.
 - 2^ FASE Alle medesime Unioni si applica la disciplina stabilita ai co. 8 e seguenti, detraendo dal contributo complessivo spettante la quota eventualmente concessa nella prima fase del procedimento e salva la revoca qualora ne ricorressero i presupposti.
2. L'acconto, quantificato nella misura di seguito indicata, viene concesso entro il 15 settembre 2015 alle Unioni, che, a seguito di presentazione entro il 5 agosto 2015 di apposita anticipazione della domanda di contributo, attestino di possedere entro il suddetto 5 agosto i requisiti di cui agli artt. 24 e segg. della l.r. 21/2012 e ss.mm. e dichiarino altresì di impegnarsi alla restituzione delle somme indebitamente percepite qualora, in sede di istruttoria delle domande complete da presentarsi nel termine sopraindicato del 15 settembre si riscontri l'inammissibilità della domanda per carenza di requisiti e quindi si proceda alla revoca dell'acconto corrisposto. L'apposito modulo per richiedere l'acconto è pubblicato nel sito web Unioni di Comuni contestualmente all'adozione della delibera di Giunta regionale che approva il presente programma. Sono ammissibili anche le richieste di acconto pervenute prima dell'approvazione formale del presente PRT, purché conformi al modulo pubblicato.
3. Alla concessione e liquidazione degli acconti provvederà il Dirigente regionale competente.
4. L'acconto è così quantificato:

- a) contributo pari a € 10.000,00 a favore delle nuove unioni - escluse quelle definite montane di cui alla lett. b) - per tali intendendosi quelle costituite dopo il 26 maggio 2014 (termine di presentazione delle domande per il 2014) o che, ancorché costituite nel 2014, non abbiano avuto accesso ai contributi per tale annualità;
 - b) intera quota di contributo di cui al §.4, ossia quota di contributo per spese di funzionamento e per il riordino delle comunità montane, a favore delle unioni montane aventi diritto a tale quota;
 - c) quota di contributo pari al 30% del contributo regionale percepito nel 2014 a favore delle rimanenti unioni.
- 5. Entro il 15 settembre 2015, le Unioni, incluse quelle che hanno ricevuto l'acconto del contributo, dovranno trasmettere o integrare le domande di contributo, con la presentazione della documentazione richiesta dall'apposita modulistica che è pubblicata nel sito web Unioni di Comuni contestualmente all'adozione della delibera di Giunta regionale che approva il presente programma ai fini della determinazione dell'intero contributo spettante.
 - 6. La richiesta dell'acconto di cui al punto 2 e la domanda di contributo di cui al punto 4 devono essere trasmesse, improrogabilmente entro le date stabilite, per posta certificata al seguente indirizzo: sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it;
 - 7. L'istruttoria per l'anno 2015 dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2015.
 - 8. Con riferimento agli anni 2016 e 2017 le domande dovranno essere presentate rispettivamente entro il 30 aprile ed il 15 settembre, utilizzando l'apposito modello (allegato B) e i contributi saranno concessi rispettivamente entro il 30 luglio ed il 15 ottobre successivo, salvo quanto stabilito al comma 1. Le domande presentate sono utili anche ai fini del riparto dei contributi statali regionalizzati.
 - 9. L'istruttoria delle domande e dell'intera documentazione dovrà essere completata nel 2016 entro il 30 giugno. L'istruttoria delle domande nel 2017 dovrà essere conclusa entro il 30 settembre.
 - 10. Ai contributi disciplinati dal presente programma non si applica l'art. 158 del TUEL (art. 25 co. 6 l.r. 21/2012), e la rendicontazione si effettua contestualmente alla presentazione della domanda dell'anno successivo o entro lo stesso termine mediante apposita autodichiarazione. L'obbligo di rendicontazione non si applica alla quota di

contributo concesso alle unioni montane (ed eventualmente alle Comunità montane) a valere sulla quota di stanziamento di risorse disponibile sul cap. 3205 riservata soltanto a tali enti.

11. La concessione del saldo dei contributi per l'annualità 2015 e dei contributi per gli anni successivi è disposta con determinazioni del Dirigente competente.
12. Le domande di contributo sono sottoposte a controlli a campione entro tre mesi dal termine di conclusione dell'istruttoria previsto al co.9. Il campione di domande da controllare è pari al 30% del numero complessivo. Le sole Unioni le cui domande a campione saranno da controllare dovranno produrre, a seguito di apposita richiesta, ove non già acquisita dalla Regione o reperibile nel sito dell'Unione, la documentazione comprovante le autodichiarazioni effettuate in sede di domanda di contributo; nel caso di dichiarazioni mendaci sarà disposta la decadenza totale o parziale dal contributo e richiesto il rimborso dei contributi concessi o di quote di essi. Con apposita determina del Dirigente competente saranno disciplinate le modalità dei controlli di cui trattasi.
13. La documentazione di cui al co. 12 comprende: le convenzioni di conferimento delle funzioni; gli atti di trasferimento e/o di comando del personale comunale e/o gli atti di assunzione diretta di personale da parte dell'Unione; gli atti di nomina dei responsabili unici delle gestioni associate; il bilancio preventivo 2017 e il conto consuntivo dell'esercizio 2016; le deliberazioni dei consigli comunali di adesione all'Unione e di approvazione del relativo statuto e la delibera consiliare dell'Unione di recepimento dell'adesione, in caso di allargamento dell'Unione; la documentazione comprovante specifiche condizioni rilevanti ai fini dell'accesso e/o della quantificazione dei contributi spettanti.
14. Ai fini di trasparenza le Unioni sono tenute a comunicare ai loro Consiglieri e a pubblicare in evidenza nel loro sito web istituzionale o, qualora questo fosse temporaneamente inaccessibile, nel sito web del comune di maggiori dimensioni, entro il 31 ottobre 2017, dati e informazioni sintetiche sulla domanda presentata e sui contributi ricevuti, avvalendosi di apposito format predisposto e pubblicato dalla RER entro il 15 settembre nel sito web Unioni (<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/approfondimenti/contributi-alle-forme-associate-e-studi-di-fattibilita>).
15. La responsabile del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente PRT è la dott.ssa Graziella Fiorini.

Alla Responsabile del Servizio
Riordino, sviluppo istituzionale e
territoriale

Arch. Elettra Malossi

sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione al riparto delle risorse di cui
al §4 del Programma di riordino territoriale 2015-2017

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) Presidente (o Vice
Presidente) dell'Unione.... /Nuovo Circondario imolese

CHIEDE

la corresponsione della quota del contributo regionale, annualità
2017, di cui al §9 co.1 del Programma di riordino territoriale 2015-
2017.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dalla
legge e degli effetti stabiliti dal D.P.R.445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,

ATTESTA

che l'Unione.../Nuovo Circondario imolese possiede i requisiti di cui
agli artt.24 e segg. della l.r.21/2012 e ss.mm. ed al §2 del Programma
di riordino territoriale 2015-2017 per l'accesso ai contributi di cui
trattasi.

In fede

Il Presidente/Vice Presidente

Firma digitale

Alla Regione Emilia Romagna

Servizio Riordino, Sviluppo
istituzionale e territoriale

sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Domanda di contributo ai sensi del PRT 2015-2017. Annualità 2017

Il sottoscritto (nome e cognome), Presidente /Vicepresidente dell'Unione di Comuni... /(denominazione) /Nuovo Circondario imolese, costituita/o dai Comuni di..., ..., ..., ... coincidente/non coincidente con il proprio ambito territoriale ottimale

CHIEDE

di partecipare per l'annualità 2017 al riparto dei contributi regionali e statali regionalizzati disciplinati dal PRT 2015-2017 (D.G.R. 276/2016 e ss.mm. e D.G.R. 502/2017), per le seguenti gestioni associate (indicare con una X nella seconda colonna della tabella le voci per cui si richiedono i contributi):

Funzione		Svolta per tutti i comuni	Svolta in subambito (indicare quale/i ed i comuni che lo/li compongono)
Gestione del personale			
Gestione dei tributi			
Polizia municipale			
Protezione civile			
Servizi sociali			
Urbanistica			
Suap			
Gestione delle funzioni in materia di sismica			
Gestione dei lavori pubblici (progettazione, realizzazione e manutenzione opere pubbliche)			

Funzioni di istruzione pubblica (Materna + assistenza scolastica, trasporto, refezioni e altri servizi, + Asilo nido della funzione settore sociale)			
Centrale unica di committenza (appalti e principali acquisti)			
Servizi finanziari (con convenzione sostanzialmente conforme all'atto-tipo pubblicato nel sito Unioni della regione)			
Controllo di gestione			

A tal fine

consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge **e degli effetti stabiliti dal D.P.R. 445/2000**, in caso di dichiarazioni mendaci e a conoscenza dei controlli a campione che ai sensi del § 9 co. 15 e 16 del PRT saranno effettuati sulle domande di contributo

DICHIARA

che:

- 1) l'Unione...è conforme alla disciplina dettata dalla l.r.21/2012 e ss.mm. (§2 co.1 del PRT);
- 2) la Giunta dell'Unione è composta esclusivamente dai Sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione (art.24 co.5 della l.r.21/2012 e ss.mm.);
- 3) l'Unione...gestisce per tutti i comuni aderenti i servizi informatici e che tale gestione presenta i requisiti di integralità (di cui all'art.24 co.4 della l.r.21/2012) e durata minima (di cui all'art.24 co.6 della l.r.21/2012) previsti dal PRT (ossia almeno 5 anni);
- 4) le ulteriori gestioni associate di funzioni, indicate sopra, presentano i requisiti di integralità (di cui all'art.24 co.4 della l.r.21/2012) e durata minima previsti dal PRT (ossia almeno 5 anni);
- 5) le gestioni associate indicate sopra già finanziate sono tuttora effettivamente attive;
- 6) il bilancio preventivo 2017 dell'Unione è stato approvato il ... con deliberazione consiliare n. ...;
- 7) il conto consuntivo dell'esercizio 2016 dell'Unione è stato approvato il ... con deliberazione consiliare n. ...;
- 8) i contributi regionali e statali regionalizzati, disciplinati dal PRT, percepiti in conto annualità 2016 sono stati impiegati dall'Unione a favore delle gestioni associate, ai sensi dell'art.25 co.6 della l.r.21/2012

e inoltre

DICHIARA

che (fare un segno di spunta sulle caselle che interessano):

☐ le seguenti nuove gestioni associate (rispetto a quelle finanziate nel 2016): ..., ..., ... sono già effettivamente avviate alla data di presentazione di questa domanda (§2 co.2 del PRT);

☐ è stato trasferito all'Unione il personale comunale addetto a ciascuna funzione conferita indicata sopra (compresi i servizi informatici), per la quale si chiede il contributo (§2 co.2 quater del PRT);

☐ l'Unione, in assenza del trasferimento del personale comunale, ricade nella deroga di cui al §2 co.2 ter o di cui al §6 co.2 lett. b2) del PRT;

☐ l'Unione ricade nella fattispecie di cui all'art.25 co.3 bis della l.r.21/2012 (conseguimento della coincidenza con l'A.T.O.) con riguardo alle seguenti gestioni associate... e con riguardo ai seguenti comuni...;

☐ all'interno dell'Unione...è formalmente avviato un processo di fusione tra i comuni di... oppure l'Unione...ricomprende un comune istituito a seguito di fusione (indicare quale) e si rientra pertanto nella fattispecie di cui all'art.24 co.4 bis oppure co. 4 ter della l.r.21/2012 e ss.mm.;

☐ l'Unione... ricomprende un comune provvisoriamente retto da un Commissario straordinario o da una commissione straordinaria e pertanto ricade nella previsione dell'art.24 co.4 quater per le seguenti gestioni associate...e per i seguenti comuni...;

☐ l'Unione... presenta il requisito per il riconoscimento della quota fissa per la fattispecie prevista dal §6 co. 2bis del PRT;

☐ l'Unione... ha diritto alla maggiorazione del punteggio prevista dal §6 co.3 del PRT per la/e seguente/i funzione/i... ..;

☐ l'Unione ha richiesto la quota di contributo di cui al §4 del PRT

☐ i dati finanziari richiesti dal § 7 del PRT 2015-2017, desunti dai certificati al conto consuntivo relativo all'esercizio 2016 sono i seguenti: **OPPURE i dati finanziari richiesti dal § 7 del PRT 2015-2017 possono essere desunti dai certificati già tramessi in Regione e pubblicati sul sito Finanza del Territorio;**

		Spese correnti Fonte: Certificato del rendiconto al Bilancio 2016- Quadro 3 cod1 30005 Impegni (ie. Titolo 1 "Spese correnti al netto della spesa per alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC)" -Impegni	Spese di personale Fonte: Certificato del rendiconto al Bilancio 2016 - Quadro 4 cod 4188 1 (ie. <i>Spese correnti (A) Impegni - Spese totali di personale)</i>
codice Ente - Ministero degli Interni	Nome Comune 1*		
codice Ente - Ministero degli Interni	Nome Comune 2		
codice Ente - Ministero degli Interni	Nome Comune 3		
codice Ente - Ministero degli Interni	Nome Comune 4		
codice Ente - Ministero degli Interni	etc..		
codice Ente - Ministero degli Interni	Nome Unione		

*: Si richiede di inserire una riga per ogni Comune appartenente all'Unione

In fede

Data...